

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 6828	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> NO				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> NO				
<b>Altro:</b> NO				
<b>Quantum:</b> Euro 200,00 di multa				
<b>Gradi precedenti</b>				
1° Grado: Tribunale di Varese, Euro 200,00 di multa con beneficio della non menzione.				
2° Grado: Corte di Appello di Milano, conferma della sentenza del giudice di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

### Fattispecie

Nel tentativo di recuperare un panetto di burro caduto sul nastro trasportatore, privo di protezione, veniva presa dagli ingranaggi.
--

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

### Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

La condotta della persona offesa poteva ritenersi connotata da superficialità, in quanto la stessa aveva omesso di bloccare la macchina, ma l'eventuale suo concorso di colpa non poteva di certo esimere da responsabilità l'imputato che aveva l'obbligo di proteggere i macchinari, quali quello in cui la P.O. si è infortunata, con le idonee coperture, in quanto gli stessi altrimenti avrebbero costituito un pericolo, e ciò appunto proprio al fine di prevenire infortuni del genere di quello di cui è processo.
--

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	<input checked="" type="checkbox"/> Ricorso inammissibile
Annullamento senza rinvio	Annullamento con rinvio
<b>Dispositivo:</b> Dichiarò inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende	

## Note

Il condannato ricopriva il ruolo di delegato alla sicurezza

***I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.***